

Codice civile

Tomo I - II

LEGGI COMPLEMENTARI
CODICE DI PROCEDURA CIVILE

1. Legge 27 dicembre 1977, n. 1084. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 . ⁽¹⁾

In Gazzetta Ufficiale, 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.

(1) Legge abrogata dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. 23.5.2011, n. 79, a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23.4.1970.

CAPITOLO I Campo d'applicazione

1

[Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.

2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori.

4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.

5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno.

7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.]

2

[1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.

2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori.]

CAPITOLO II Obblighi generali degli organizzatori e intermediari di viaggi e dei viaggiatori

3

[Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.]

4

[In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.]

CAPITOLO III Contratto di organizzazione di viaggio

5

[L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro.]

6

[1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:

- a) luogo e data di emissione;
- b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
- c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
- d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
- e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
- f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
- g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;

- b) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
- i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29;
- j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
- k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.]

7

[1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.

2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.]

8

[Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.]

9

[Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.]

10

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia por-

tato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.]

11

[1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio.

2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.]

12

[L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.]

13

[1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

50.000 franchi per danno alle persone;

2.000 franchi per danno alle cose;

5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.]

14

[L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.]

15

[1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.]

2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia innanzi al viaggiatore per il pregiudizio che è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.

4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.]

16

[Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.]

CAPITOLO IV**Contratto di intermediario di viaggi****17**

[Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.]

18

[1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.]

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette

di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.]

19

[1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.]

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, lo intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.]

In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.]

20

[Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.]

21

[L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.]

22

[1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempiimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.]

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.]

3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.]

23

[Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui

questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.]

CAPITOLO V

Disposizioni comuni

24. *Omissis*

25

[Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.]

26

[Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.]

27

[1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.]

2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni.]

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.]

28

[Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.]

CAPITOLO VI

Azioni legali

29

[Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.]

30

[1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia.]

Comunque in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.]

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.]

CAPITOLO VII

Nullità delle stipulazioni contrarie alla convenzione

31

[1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore.]

La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto.]

2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.]

32.-43. *Omissis*

2. Legge 17 agosto 2005 n.173. - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

In Gazzetta Ufficiale, 2 settembre 2005, n. 204.

1. Definizioni e ambito di applicazione della legge

1. Al fini della presente legge si intendono:

- a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
- b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
- c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

- a) prodotti e servizi finanziari;
- b) prodotti e servizi assicurativi;
- c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

2. Esercizio dell'attività' di vendita diretta a domicilio

1. Alle attività' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

3. Attività' di incaricato alla vendita diretta a domicilio

1. L'attività' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. L'attività' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresì' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività' in maniera abituale, an-

corche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purché' incaricati da una o più' imprese.

4. La natura dell'attività' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività', non superiore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

- a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività' che per tipologia e quantità' sono assimilabili ad un campionario;
- b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e

necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

5. Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura ⁽¹⁾.

2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Evoluzione normativa:

(1) Per la parziale abrogazione del presente comma, v. l'art. 5 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

6. Elementi presuntivi

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di

una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

- a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
- b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
- c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.

7. Sanzioni⁽¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Evoluzione normativa:

(1) Per la parziale abrogazione del presente articolo, v. l'art. 5 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

3. Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206. - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

In Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162.

(1) Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 23.10.2007 n. 221, ogni riferimento nel presente decreto al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

(2) Capoverso modificato dall'art. 1 del d.lgs. 23.10.2007 n.221.

(3) Così rettificato in Gazz. Uff. 3.1.2006, n. 2.

(4) V. anche artt. 12, 169 TFUE; art. 38 CDFUE

PARTE I Disposizioni generali

TITOLO I Disposizioni generali e finalità

1. Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà ⁽¹⁾;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Evoluzione normativa:

(1) Lettera inserita dall'art. 2 del d.lgs. 23.10.2007 n.221.

3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per ⁽¹⁾:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ⁽²⁾;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario [2082, 2220, 2238 c.c.] ⁽²⁾;
- d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo ⁽³⁾;
- e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto ⁽²⁾;
- f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Evoluzione normativa:

(1) Capoverso modificato dall'art. 3 del d.lgs. 23.10.2007 n.221.

(2) Lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. 23.10.2007 n.221.

(3) Lettera modificata dall'articolo 3 del D.Lgs. 23.10.2007 n.221 e successivamente dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 4 .1..2021, n. 170, con efficacia a decorrere dal 1° .1. 2022.

Vedi:

A. Cons. 17, dir. 2011/83/UE

La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.

B. Art. 6, co. 2, lett. b, l. 27.1.2012, n. 3 [l'intera legge è riportata sub, Parte III, Capo XVI,].

PARTE II

Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità ⁽¹⁾

TITOLO I

Educazione del consumatore

4. Educazione del consumatore

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

TITOLO II

Informazioni ai consumatori

Capo I

Disposizioni generali

5. Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Vedi:

Art. 5 direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 n. 2161:

«Informazioni sui diritti dei consumatori.

La Commissione garantisce che i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori o chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie beneficino di un punto di accesso online, attraverso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consenta loro di:

- a) accedere a informazioni aggiornate sui loro diritti in quanto consumatori dell'Unione, fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile; e
- b) presentare un reclamo attraverso la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR), istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013, e al Centro europeo dei consumatori competente, a seconda delle parti interessate.»

Capo II

Indicazione dei prodotti

6. Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea ⁽¹⁾;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Evoluzione normativa:

(1) Per l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente lettera, v. l'art. 31-bis del d.l. 30.12.2005, n. 273, conv., con modif., dalla l. 23.2.2006, n. 51.

7. Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma modificato dall'art. 15, co. 3-bis, del d.l. 16.7.2020, n. 76, conv., con modif.,, dalla l. 11.9.2020, n. 120.

8. Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

9. Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

10. Attuazione

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6⁽¹⁾.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Evoluzione normativa:

(1) Comma modificato dall'art. 1, co. 5, del d.lgs. 6.8.2015, n. 130 nonché dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 6.8. 2015, n. 130.

11. Divieti di commercializzazione

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

12. Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della pre-

detta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III

Particolari modalità di informazione

Sezione I

Indicazione dei prezzi⁽¹⁾

(1) Rubrica modificata dall'art. 1 co. 1 d.lgs. 7.3.2023, n. 26.

Il testo precedente così prevedeva: «Indicazione dei prezzi per unità di misura».

13. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

14. Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

5. La presente sezione non si applica:

- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Vedi:

A. Per le modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui al presente comma, v. il D.M. 17.1.2013.

16. Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una pre-

parazione e contenuti in un unico imballaggio;

- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma modificato dall'art. 1, co. 5, del d.lgs. 6.8.2015, n. 130.

17. Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

17-bis. Annunci di riduzione di prezzo⁽¹⁾

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 co. 2 d.lgs. 7.3.2023, n. 26.

TITOLO III Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali ⁽¹⁾

Capo I Disposizioni generali

18. Definizioni ⁽¹⁾

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
- c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i

beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;⁽³⁾

- d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
- d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ⁽²⁾;
- e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
- f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;
- g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
- h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
- i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
- l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da

limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

- m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;
- n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
- n-bis) “classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; ⁽⁴⁾
- n-ter) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori. ⁽⁴⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Ambito di applicazione - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.».

(2) Lettera inserita dall’art. 7, co. 1, del d.l. 24.1.2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24.3.2012, n. 27.

(3) Comma modificato dall’art. 1, co. 3, lett. a), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26. Il testo previgente così disponeva: «“prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».

(4) Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 3, lett. b), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, lett. a), c), v. supra art. 3.

B. In riferimento al co. 1, lett. e), v. art. 5, par. 2, dir. 2005/29/CE.

5. Divieto delle pratiche commerciali sleali

1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2. Una pratica commerciale è sleale se:

a) è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al

prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

19. Ambito di applicazione ⁽¹⁾

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145 ⁽²⁾.

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Finalità - 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

(2) Comma modificato dall’art. 7, co. 2, del d.l. 24.1.2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24.3.2012, n. 27.

Vedi:

A. Art. 1, d.l. 31.1.2007, n. 7 [Parte III, Capo VI, Sez. VI, 1].

B. Art. 15 c.p.

15. *Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.*

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

C. Art. 23, co. 12- quinquiesdecies, d.l. 6.7.2012, n. 95 (abrogato dal d.lgs. 21.2.2014, n. 21).

L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro.

D. V. *supra* art. 27, co. 1.

CAPO II

Pratiche commerciali scorrette

20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Definizioni - 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il

trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.»

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. cons. 18, dir. 2005/29/CE.

È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell'elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all'acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie.

B. Dir. 2006/114/CE, in particolare art. 4, par. 1, let. a).

SEZIONE I

Pratiche commerciali ingannevoli

21. Azioni ingannevoli ⁽¹⁾

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commer-

ziale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

- c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
- d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
- e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
- g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

- a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
- b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice;
- b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.⁽⁴⁾

3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto

o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.⁽²⁾

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi⁽³⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Elementi di valutazione - 1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.»

(2) Comma inserito dall'art. 36-bis, co. 1, del d.l. 6.12.2011, n. 201, conv., con modif., dalla l. 22.12.2011, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 28, co. 3, del d.l. 24.1.2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24.3.2012, n. 27.

(3) Comma aggiunto dall'art. 15, co. 5-quater, del d.l. 18.10.2012 n. 179, conv., con modif., dalla l. 17.12.2012, n. 221.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 4, d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

22. Omissioni ingannevoli

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché' quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omis-

sione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

- a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
- b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
- c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;⁽²⁾
- e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto;
- e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.⁽³⁾

4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁽⁴⁾

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle re-

ensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.⁽⁵⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è ingannevole ai sensi del presente codice; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.»

(2) Lettera sostituita dall'art. 1, co. 5, lett. a), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26. Il testo previgente era il seguente: «le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale».

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 5, lett. b), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 5, lett. c), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 5, lett. d), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

22 bis. Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime ⁽¹⁾.

1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo inserito dall'art. 22, co. 1, della l. 23.7.2009, n. 99.

23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli⁽¹⁾

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

- a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
- b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
- c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
- d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
- e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
- f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
 - 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
 - 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
 - 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
- g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
- h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
- i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;
 - l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
 - m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
 - m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;⁽²⁾
 - n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
 - o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;
 - p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
 - q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;
 - r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
 - s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
 - t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
 - u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
 - v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
 - z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,

contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

- aa)* dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;
- bb)* lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto;
- bb-bis)* rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti; ⁽³⁾
- bb-ter)* indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; ⁽³⁾
- bb-quater)* inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti. ⁽³⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Trasparenza della pubblicità - 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.».

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 6, lett. a), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 6, lett. b), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

SEZIONE II

Pratiche commerciali aggressive

24. Pratiche commerciali aggressive

1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto,

lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori - 1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.»

25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a)* i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
- b)* il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- c)* lo sfruttamento da parte del professionista di qualsiasi evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
- d)* qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
- e)* qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Bambini e adolescenti - 1. E' considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.»

26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive ⁽¹⁾

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

- a)* creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
- b)* effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

- c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
- e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché' acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
- f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2⁽²⁾;
- g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
- h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «*Tutela amministrativa e giurisdizionale - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se*

il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continui a produrre effetti. 7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. 8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. 13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma

dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.»

(2) Lettera modificata dall'art. 1, co. 3, del d.lgs. 21.2.2014, n. 21, con la decorrenza di cui all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 21/2014.

CAPO III Applicazione

27. Tutela amministrativa e giurisdizionale ⁽¹⁾

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge⁽²⁾.

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze⁽³⁾.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro⁽⁴⁾.

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al pro-

fessionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro⁽⁵⁾.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro^{(6) (7)}.

9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro.⁽⁷⁾

9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e 9-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal

regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.⁽⁷⁾

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni⁽⁸⁾.

13. [I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità⁽⁹⁾.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, te-

nuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.⁽¹⁰⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

La versione precedente così disponeva: «Autodisciplina - 1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva. 3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.»

(2) Comma modificato dall'art. 37, co. 1, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004».

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 6, lettera a), del D. Lgs. 21.2.2014, n. 21.

(4) Comma modificato dall'art. 37, co. 1, lett. a), l. 23.12.2021, n. 238, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».

(5) Comma inserito dall'art. 263-bis, co. 1, del d.l. 19.5.2020, n. 34, conv., con modif., dalla l. 17.7.2020, n. 77.

(6) Comma modificato dall'art. 1, co. 6, lettera b), del D. Lgs. 21.2.2014, n. 21 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 7, lett. a), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26. Il testo previgente era il seguente: «Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro».

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 7, lett. b), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

(8) Comma modificato dall'art. 1, co. 6, lettera c), del D. Lgs. 21.2.2014, n. 21 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 7, lett. c), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26. Il testo previgente era il seguente: «In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni».

(9) Comma modificato dall'articolo 4, co. 1, punto 33), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2.7.2010, n. 104.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 7, lett. d), d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Vedi:

A. In riferimento al co. 7, v. art. 14-ter, l. 10.10.1990, n. 287 [l'intera legge è riportata sub Parte III, Capo IX, 2].

27 bis. Codici di condotta.

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pra-

tiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

27 ter. Autodisciplina.

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

27 quater. Oneri di informazione.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:

a) le informazioni generali sulle procedure relative

ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;

- b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
- c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

TITOLO IV Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria

CAPO I Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

28. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2.8.2007, n. 146.

29. Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

30. Divieti

1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

31. Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

- a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
- b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

32. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

PARTE III Il rapporto di consumo

TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista ⁽¹⁾;
- b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

Codice amministrativo

Tomo I - II

1. Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

In Gazzetta Ufficiale, 25 gennaio 1957, n. 22, S.O

Principi fondamentali

1. [I]. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[II]. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. [I]. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13-15, 21, 24], sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 29, 39, 45, 49], ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. [I]. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [37, 51], di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[II]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nonché artt. 15 e 16, l. 20 maggio 1970, n. 300.

ii) D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.)

iii) L. 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ii) Art. 1, l. 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

iii) Art. 1, l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

iv) Art. 1, l. 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

4. [I]. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[II]. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. [I]. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114-133]; attua nei servizi

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. [I]. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X trans. e fin.; 38 ss. stat. V.d'A.; 84 ss. stat. T.A.A.; 3 stat. F.V.G.].

7. [I]. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

[II]. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929).

ii) L. 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

8. [I]. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

[II]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[III]. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Vedi:

A. In riferimento al co. 3, v. *i*) L. 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese).

ii) L. 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno).

iii) L. 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia).

iv) L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

v) L. 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

vi) L. 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia).

9. [I]. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 28 marzo 1991, n. 113 ("Iniziative per la diffusione della cultura scientifica").
ii) D.lgs. 4 giugno 2003 n. 127 ("Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche").
- B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ("Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali").
ii) Art. 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge-quadro sulle aree protette") [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 63].
iii) Art. 1 e artt. 131 ss., d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 66].

10. [I]. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

[II]. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [16 disp. prel. c.c.].

[III]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[IV]. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [26; 13 c.p.; 698¹ c.p.p.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [Parte V, Capo VII, Sez. III, n. 195], nonché d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 di attuazione [Parte V, Capo VII, Sez. IV, n. 197].
- B. In riferimento al co. 4, v. art. unico, l. cost. 21 giugno 1967, n. 1: «L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

11. [I]. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [78]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità [117¹] necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Vedi:

- A. V. Trattato sull'Unione Europea [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo, IV, Sez. I, n. 43].
- B. V. Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari adottato a New York dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 settembre 1996 e ratificato dall'Italia con l. 15 dicembre 1998, n. 484.

12. [I]. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Vedi:

- A. V. l. 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) e relativo regolamento emanato con d.P.R. 7 aprile 2000, n. 127.

PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I Rapporti civili

13. [I]. La libertà personale è inviolabile [600 c.p.].

[II]. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244-245, 247-249, 272, 308 c.p.p.; 118, 256, 260 c.p.c.].

[III]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 356, 357, 379-391 c.p.p.].

[IV]. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[V]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [297, 303-305 c.p.p.].

14. [I]. Il domicilio è inviolabile [614-615-bis c.p.].

[II]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244-246, 250-252, 316-323, 352-357 c.p.p.; 670 ss. c.p.c.].

[III]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 22 maggio 1975, n. 152.
ii) Art. 3 l. 8 agosto 1977, n. 533.

15. [I]. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616-623-bis c.p.].

[II]. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [266-271 c.p.p.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Artt. 93-95, l. 22 aprile 1941, n. 633;
ii) Art. 48 l. fall.
iii) Art. 17, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [Parte III, Capo I, Sez. V, n. 40].

iv) L. 8 aprile 1974, n. 98 (Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni).

v) artt. 10-11, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni").

16. [I]. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [233 c.p.; 281, 283 c.p.p.]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [XIII trans. e fin.].

[II]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

17. [I]. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

[II]. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

[III]. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. artt. 18-24 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

18. [I]. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.].

[II]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [c.p. 270-272].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. l. 7 dicembre 2000, n. 383.

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).

ii) D.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

19. [I]. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto [8], purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. [I]. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Vedi:

A. L. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle

diocesi) e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 (e successive modif.).

21. [I]. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[II]. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[III]. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

[IV]. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

[V]. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

[VI]. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume [528 c.p.]. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni [XVIII trans. e fin.].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Art. 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

ii) Art. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

iii) Art. 3, l. 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

ii) L. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) [Parte V, Capo X, Sez. IV, n. 271].

C. In riferimento al co. 5, v. *i*) L. 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), modificata dapprima dalla l. 30 aprile 1983, n. 137, e successivamente dalla l. 10 gennaio 1985, n. 1.

ii) L. 7 agosto 1990, n. 250.

D. D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici") [Parte V, Capo X, Sez. IV, n. 279].

22. [I]. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [1 c.c.], della cittadinanza, del nome [6 c.c.].

23. [I]. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Vedi:

A. In materia tributaria, v. art. 4, l. 27 luglio 2000, n. 212 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo VI, n. 47].

24. [I]. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [2907 c.c.].

[II]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [98 c.p.p.].

[III]. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

[IV]. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [571-574-bis c.p.p.].

Vedi:

A. V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [Parte VI, Capo X, n. 61].

25. [I]. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

[II]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [2 c.p.].

[III]. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [199-240 c.p.].

Vedi:

A. Art. 3 Cost.

B. Art. 2 c.p.

C. Art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo II, Sez. II, n. 50].

D. Art. 7, Cedu [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

26. [I]. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; 13 c.p.; 696-713 c.p.p.].

[II]. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. art. unico, l. cost. 21 giugno 1967, n. 1: «L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

27. [I]. La responsabilità penale è personale.

[II]. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [648 c.p.p.].

[III]. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[IV]. Non è ammessa la pena di morte ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», che figuravano alla fine del comma, sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

Vedi:

A. L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

B. Art. 5 c.p.

28. [I]. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti com-

piuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Vedi:

A. Artt. 314-330 c.p.

B. D.L. 16 maggio 1994, n. 293 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo I, n. 1].

C. Artt. 22-23, d.P.R. n. 3/1957 *sub* Parte IV, Capo III, Sez. VII, n. 52.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29. [I]. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

[II]. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare [143 ss., 159 ss. c.c.].

30. [I]. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [147, 261, 279 c.c.].

[II]. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [400 c.c.].

[III]. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [250 ss., 536 ss., 580, 592 ss. c.c.].

[IV]. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [269 ss. c.c.].

31. [I]. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

[II]. Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

ii) L. 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).

iii) L. 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

iv) L. 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

v) D.P.R. 2 luglio 2003, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 cit.).

32. [I]. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

[II]. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Art. 1, co. 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394

- (Legge quadro sulle aree protette) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 63].
- ii) Art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)
- iii) Art. 1, l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo V, Sez. III, n. 89].
- iv) Art. 51 ("Tutela della salute dei non fumatori"), l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
- v) Art. 1, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati).
- vi) Art. 1, d.lgs. 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici).
- vii) D.lgs. 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria).
- B.** i) Art. 5, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].
- ii) Art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
- C.** Art. 117, co. 2, lett. m) e co. 3, Cost.
- D.** V. anche l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) [Parte V, Capo VI, Sez. I, n. 99].

33. [I]. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[II]. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

[III]. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[IV]. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

[V]. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

[VI]. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 1, v. art. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
- B.** In materia di interventi urgenti per l'università la scuola e gli ordini professionali v. art. 4, co. 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in l. 17 agosto 2005, n. 168: «*Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela*».

34. [I]. La scuola è aperta a tutti.

[II]. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

[III]. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

[IV]. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 2, v. art. 1 ("Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"), co. 2, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione): «*L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere*».

TITOLO III Rapporti economici

35. [I]. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [2060 c.c.].

[II]. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

[III]. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

[IV]. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 2, v. l. 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
- B.** In riferimento al co. 3, v. l. 30 luglio 1990, n. 212 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori).
- C.** In riferimento al co. 4, v. i) Art. 48 Trattato CE.
- ii) L. 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero e relativo regolamento di attuazione d.P.R. 29 novembre 1990, n. 434).
- iii) L. 5 luglio 1990, n. 172 e relativo regolamento di attuazione d.P.R. 8 marzo 1991, n. 86.

36. [I]. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [2099 ss. c.c.].

[II]. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [2107 ss. c.c.].

[III]. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [2109 c.c.].

Vedi:

- A.** Art. 32, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [l'intera legge è contenuta *sub* Parte I, Capo IV, Sez. I, n. 46].
- B.** In riferimento al co. 1, v. l. 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori).

37. [I]. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

[II]. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

[III]. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
ii) D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
 B. In riferimento ai co. 2 e 3, v. l. 17 ottobre 1967, n. 977 e succ. modif. (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

38. [I]. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

[II]. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.].

[III]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

[IV]. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

[V]. L'assistenza privata è libera.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 1 e 4, v. *i*) L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
ii) L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
iii) L. 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
 B. In riferimento al co. 2, v. l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
 C. In riferimento al co. 3, v. *i*) l. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento esecutivo d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
ii) d.P.C.M. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 cit.).

39. [I]. L'organizzazione sindacale è libera.

[II]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

[III]. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

[IV]. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. artt. 14-18 l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

40. [I]. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano [503-512 c.p.].

Vedi:

- A. Artt. 15 e 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].
 B. L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti del-

la persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo IV, Sez. I, n. 61].

41. [I]. L'iniziativa economica privata è libera [1322, 2082 ss. c.c.].

[II]. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.]⁽¹⁾.

[III]. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), b), l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. Il testo previgente era il seguente: Il «[I]. *L'iniziativa economica privata è libera.*

[II]. *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

[III]. *La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».*

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 218.

42. [I]. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati [822 ss. c.c.; 5 ss. stat. V. d'A.; 57 ss. stat. T.-A.A.; 32 ss. stat. Sic.; 7 ss. stat. Sar.; 48 ss. stat. F.-V.G.].

[II]. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [832 c.c.] e di renderla accessibile a tutti.

[III]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [834 c.c.].

[IV]. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [456 c.c.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 3, v. d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte V, Capo III, n. 60].

43. [I]. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Vedi:

- A. Art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 alla Cedu [Parte V, Capo III, n. 51].
 B. Art. 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo III, n. 60].

44. [I]. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [846 ss. c.c.], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [857 c.c.], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

[II]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari); l. 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici; l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
ii) L. 2 gennaio 1940, n. 1, modificata dalla l. 15 aprile 1942, n. 515; l. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria).
iii) L. 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).
 B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, l. 3 dicembre 1971, n. 1102.
ii) Art. 11, l. 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

45. [I]. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [2511 ss. c.c.].

[II]. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
ii) L. 17 febbraio 1971, n. 127.
 B. In riferimento al co. 2, per la disciplina giuridica delle imprese artigiane v. *i*) L. 25 luglio 1956, n. 860.
ii) L. 11 maggio 1970, n. 307;
iii) L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

46. [I]. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. [I]. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

[II]. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400, conv. con modif. in l. 7 aprile 1938, n. 636.
 B. In riferimento al co. 2, v. l. 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica).
 C. Artt. 545 e 546 c.p.c.
 D. Art. 2929-bis c.c.

TITOLO IV Rapporti politici

48. [I]. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

[II]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

[III]. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ⁽¹⁾.

[IV]. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile [6481-6482 c.p.p.] o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII trans. e fin.].

Evoluzione normativa:

- (1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dagli artt. 14 ss., l. 8 marzo 1975 n. 89.
 B. In riferimento al co. 3, v. l. 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
 C. In riferimento al co. 4, v. *i*) Art. 2, l. 27 ottobre 1947, n. 1058.
ii) Art. 97, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.
iii) L. 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).

49. [I]. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Vedi:

- A. In riferimento al finanziamento dei partiti politici, v. *i*) L. 2 maggio 1974, n. 195, modificata dalla l. 16 gennaio 1978, n. 11, ed ora parzialmente abrogata a seguito di referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993.
ii) L. 18 novembre 1981, n. 659.
iii) L. 27 gennaio 1982, n. 22.
iv) L. 3 giugno 1999, n. 157.
 B. L. 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

50. [I]. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. [I]. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [97; XIII trans. e fin.]. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽¹⁾.

[II]. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

[III]. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Evoluzione normativa:

(1) Comma integrato dall'art. 1, l. cost. 30 maggio 2003, n. 1.

Vedi:

A. Artt. 31 e 32, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

52. [I]. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

[II]. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

[III]. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

ii) L. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva).

iii) L. 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza).

iv) L. 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

v) L. 23 agosto 2004 n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) e, in attuazione, i successivi d.lgs. 19 agosto 2005, n. 197 e d.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

B. In riferimento al co. 3, v. l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

C. Art. 39, l. 3 agosto 2007, n. 124 [Parte II, Capo II, Sez. I, n. 9].

D. Artt. 256, 261 e 262 c.p.

53. [I]. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

[II]. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Vedi:

A. In riferimento ai principi generali dell'ordinamento tributario, v. l. 27 luglio 2000, n. 212 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo VI, n. 47].

54. [I]. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

[II]. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA Ordinamento della repubblica

TITOLO I Il Parlamento

SEZIONE I Le Camere

55. [I]. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57-60].

[II]. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90, 96, 104, 135].

Vedi:

A. Artt. 56, 57, 60, 83, 90, 96, 104 e 135 Cost.

56. [I]. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto ⁽¹⁾.

[II]. Il numero dei deputati è di quattrocento ⁽²⁾, otto ⁽³⁾ dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽⁴⁾.

[III]. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

[IV]. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue ⁽⁵⁾ e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁶⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(2) La parola «quattrocento» è stata sostituita alla parola «seicentotrenta» dall'art. 1, comma 1, lett. a) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(3) La parola «trecentonovantadue» è stata sostituita alla parola «seicentodiciotto» dall'art. 1, comma 1, lett. a) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(5) La parola «trecentonovantadue» è stata sostituita alla parola «seicentodiciotto» dall'art. 1, comma 1, lett. b) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, l. cost. n. 1, cit., che ha sostituito con le parole da «fatto» a «seicentodiciotto» le parole «si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta».

Vedi:

A. In riferimento ai co. 2 e 4, v. art. 4, co. 1, l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1: «Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

B. Artt. 55 e 57 Cost.

57. [I]. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ⁽¹⁾⁽²⁾.

[II]. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽³⁾⁽⁴⁾.

[III]. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due [IV trans. e fin.], la Valle d'Aosta uno ⁽⁵⁾.

[IV]. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁶⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo sostituito dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
- (3) La parola «duecento» è stata sostituita alla parola «trecentoquindici», e la parola «quattro» è stata sostituita alla parola «sei» dall'art. 2 co. 1, lett. a), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, l. cost. n. 1, cit.
- (5) La parola «o Provincia autonoma» è stata aggiunta, e la parola «tre» è stata sostituita alla parola «sette» dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.
- (6) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. c), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020. Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 2, co. 3, l. cost. n. 1, cit., era il seguente: «*La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*».

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 2 e 4, v. art. 4, co. 1, l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1: «*Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.*».
- B. Artt. 55 e 56 Cost.

58. [I]. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ⁽¹⁾.

[II]. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, l. cost. 20 ottobre 2021, n. 1, che ha soppresso l'inciso «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

Vedi:

- A. L. 6 febbraio 1948, n. 29.

59. [I]. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica [83 ss.].

[II]. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma così sostituito dall'art. 3 l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore il 5 novembre 2020. Il testo del comma precedente era il seguente: «*Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.*».

60. [I]. ⁽¹⁾ La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

[II]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

61. [I]. Le elezioni delle nuove Camere [873] hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

[II]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. [I]. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

[II]. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

[III]. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra.

63. [I]. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

[II]. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. [I]. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento [72] a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[II]. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

[III]. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

[IV]. I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. [I]. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [66].

[II]. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. [I]. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [56, 58, 65].

67. [I]. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. [I]. ⁽¹⁾ I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

[II]. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare [14],

né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale [13], o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna [442², 533¹, 605, 648¹, 648² c.p.p.], ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [380 c.p.p.].

[III]. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni [266-271, 295^{3-bis} c.p.p.; coord. 226 c.p.p.] e a sequestro di corrispondenza [254 c.p.p.].

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario così disponeva:

«1. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

3. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. art. 3, l. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

69. [I]. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II La formazione delle leggi

70. [I]. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [55 ss., 71, 76 ss.].

71. [I]. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87, 89, 92 ss.], a ciascun membro delle Camere [55] ed agli organi [99, 121] ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [138].

[II]. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli [75].

72. [I]. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento [64], esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

[II]. Il regolamento [64] stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

[III]. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento [64] determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

[IV]. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [77], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].

73. [I]. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica [87] entro un mese dall'approvazione [72].

[II]. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

[III]. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [10 disp. prel. c.c.].

74. [I]. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge [73], può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [87].

[II]. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata [73].

75. [I]. È indetto referendum popolare [71, 123, 132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge [71 ss., 76] o di un atto avente valore di legge [77, 138], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali [121, 126 ss.].

[II]. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

[III]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].

[IV]. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

[V]. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Vedi:

A. In riferimento al co. 5, v. artt. 27-40, l. 25 maggio 1970, n. 352, nonché l. 22 maggio 1978, n. 199. La Corte cost., con sent. 17 maggio 1978, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, «limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti e delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative».

76. [I]. L'esercizio della funzione legislativa [70] non può essere delegato al Governo [92 ss.] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Vedi:

A. Art. 14, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

77. [I]. Il Governo [92 ss.] non può, senza delegazione delle Camere [72, 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria [87].

[II]. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo [92 ss.] adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

[III]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge [71 ss.] entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione [73]. Le Camere [55 ss.] possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Vedi:

A. Art. 15, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

78. [I]. Le Camere [55 ss.] deliberano lo stato di guerra [87] e conferiscono al Governo i poteri necessari [11].

79. [I]. ⁽¹⁾ L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

[II]. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

[III]. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 6 marzo 1992, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

80. [I]. Le Camere [55 ss.] autorizzano con legge [71 ss., 75] la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [V].

81. [I]. ⁽¹⁾ Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

[II]. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggio-

ranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

[III]. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

[IV]. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

[V]. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

[VI]. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Il testo precedente così disponeva:

«1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

A. Art. 5, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficienza degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
- il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
 - la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
 - le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità ed all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».
- B. L. 24 dicembre 2012, n. 243 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione") [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sezione I, n. 10].
- C. Art. 7, l. 31 dicembre 2009, n. 196:
- «7. (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)
- L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
 - Gli strumenti della programmazione sono:
 - il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
 - la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
 - il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
 - il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
 - il disegno di legge di assetto, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
 - gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
 - gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
 - I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)»
- D. Artt. 39-43, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
- «39. (Il sistema di bilancio delle regioni)
- Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
 - Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
 - Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
 - A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
 - Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
 - l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
 - Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
 - Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
 - in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
 - nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
 - in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12; d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
 - Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
 - la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
 - la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
 - Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
 - Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
 - Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
 b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale arrestato».

«40. (Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

«41. (Il piano degli indicatori e dei risultati attesi)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei

risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis».

«42. (Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si

provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

«43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento».

82. [I]. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

[II]. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II Il Presidente della Repubblica

83. [I]. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55; I ss.].

[II]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [114 ss.] eletti dal Consiglio regionale [121, 126, II] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

[III]. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Vedi:

A. Artt. 55, 90, 96, 104, e 135 Cost.

84. [I]. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

[II]. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

[III]. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. [I]. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni [59].

[II]. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

[III]. Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo

go entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. [I]. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

[II]. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85].

87. [I]. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

[II]. Può inviare messaggi alle Camere.

[III]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61 ss.].

[IV]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71, 92 ss.].

[V]. Promulga le leggi [73, 74] ed emana i decreti aventi valore di legge [77] e i regolamenti.

[VI]. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75].

[VII]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

[VIII]. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [86].

[IX]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].

[X]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104].

[XI]. Può concedere grazia [174 c.p.] e commutare le pene [68].

[XII]. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. [I]. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

[II]. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

89. [I]. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità [71, 90].

[II]. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri [92, 95].

90. [I]. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; c.p. 283].

[II]. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55], a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. artt. 12, 13 e 15, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, nel testo modificato dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo IV, n. 38].

B. Artt. 55, 83, 96, 104 e 135 Cost.

91. [I]. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [55].

TITOLO III Il Governo

SEZIONE I Il Consiglio dei ministri

92. [I]. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri [93].

[II]. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri [95] e, su proposta di questo, i ministri.

Vedi:

A. Artt. 1-11, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

B. Art. 8, l. 7 agosto 2015, n. 124 [*sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 11].

C. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 5].

93. [I]. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. [I]. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere [55].

[II]. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

[III]. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

[IV]. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni [71].

[V]. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. [I]. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

[II]. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

[III]. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri [97].

Vedi:

- A. Artt. 1-11, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- B. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 5].
- C. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].

96. [I]. ⁽¹⁾ Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

Vedi:

- A. L. 5 giugno 1989, n. 219.
- B. Artt. 55, 83, 90, 104 e 135 Cost.
- C. L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione»):
 - «1. - 3. Omissis.
 - 4.
 - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.
 - 5.
 - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
 - 6.
 - 1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
 - 2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
 - 7.
 - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il

collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

8.

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

12. Omissis.

13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

14. *Omissis*».

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ⁽¹⁾.

[I]. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[II]. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

[III]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51].

Evoluzione normativa:

(1) Comma inserito dall'art. 2, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].
- B. In riferimento al co. 3, v. d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 119].
- C. D.l. 16 maggio 1994, n. 293 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo I, n. 1].
- D. L. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- E. Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte I, Capo IV, Sez. I, n. 46].

98. [I]. I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.

[II]. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

[III]. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Vedi:

- A. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].

SEZIONE III

Gli organi ausiliari

99. [I]. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,

in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

[II]. È organo di consulenza delle Camere [55 ss.] e del Governo [92 ss.] per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

[III]. Ha l'iniziativa legislativa [71] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) l. 5 gennaio 1957, n. 33 (Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), integrata dalla l. 4 novembre 1965, n. 1246.

ii) L. 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

100. [I]. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103].

[II]. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo [92 ss.], e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [81]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere [55] sul risultato del riscontro eseguito [103].

[III]. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [92 ss.].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 [l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 12].

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo V, n. 40] nonché successivamente l. 14 gennaio 1994, n. 20 l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo V, n. 42].

ii) L. 21 marzo 1958, n. 259 [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo V, Sez. I, n. 98].

TITOLO IV

La Magistratura

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale

101. [I]. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

[II]. I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].

102. [I]. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [106-108].

[II]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI trans. e fin.].

[III]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

ii) L. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato).

103. [I]. Il Consiglio di Stato [100¹] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [113, 125, 130].

[II]. La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

[III]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 14].

ii) L. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) [Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 16].

iii) In riferimento al co. 3, v. l. 7 maggio 1981, n. 180.

104. [I]. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

[II]. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica [87, 105].

[III]. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

[IV]. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

[V]. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

[VI]. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

[VII]. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [1211-1212].

Vedi:

A. Artt. 55, 83, 90, 96 e 135 Cost.

105. [I]. Spettano al Consiglio superiore della magistratura [104], secondo le norme dell'ordinamento giudiziario [108], le assunzioni [106], le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [107].

106. [I]. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [105].

[II]. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

[III]. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura [104, 105] possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. art. 123, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

107. [I]. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura [104, 105], adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

[II]. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

[III]. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

[IV]. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108, 112].

108. [I]. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [102, 105 ss.; VII trans. e fin.].

[II]. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia [101].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

109. [I]. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [55-59 c.p.p.].

110. [I]. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [104, 105], spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II Norme sulla giurisdizione

111. [I]. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ⁽¹⁾.

[II]. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ⁽¹⁾.

[III]. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo pos-

sibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ⁽¹⁾.

[IV]. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ⁽¹⁾.

[V]. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita ⁽¹⁾.

[VI]. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132² n. 4, 134¹, 135⁴ c.p.c.; 125³ c.p.p.].

[VII]. Contro le sentenze [131 c.p.c.] e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [360 c.p.c.; 606 c.p.p.]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [VI].

[VIII]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Evoluzione normativa:

(1) Commi aggiunti dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. da 1 a 5, v. l. 24 marzo 2001, n. 89 [l'intera legge è riportata *sub* Parte IV, Capo III, Sez. V, n. 48].
- B. *i*) In riferimento all'applicazione dei principi dei co. da 1 a 5 ai procedimenti penali in corso all'entrata in vigore della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, v. art. 2 della predetta legge.
- ii*) d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2000, n. 35.
- C. Art. 6, Cedu [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

112. [I]. Il pubblico ministero [107] ha l'obbligo di esercitare l'azione penale [50 c.p.p.].

113. [I]. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [100, 103, 125].

[II]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

[III]. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V ⁽¹⁾

Le Regioni, le Province, i Comuni

(1) Le disposizioni del presente Titolo sono state modificate dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

A. Artt. 10-11, 18 ottobre 2001, n. 3.

B. Art. 11, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 4].

C. In riferimento all'ordinamento istituzionale di Comuni, Province ed Aree metropolitane, v. artt. 13 ss., d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].

114. [I]. ⁽¹⁾ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

[II]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

[III]. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni*».

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. art. 4, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].

B. *i*) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].

ii) Art. 117, co. 6, Cost.

115. ⁽¹⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo abrogato dall'art. 92, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione*».

116. [I]. ⁽¹⁾ Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [138; X, XVII¹ trans. e fin.].

[II]. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[III]. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*Alla*

Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

Vedi:

- A. i) r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, per la Sicilia.
 ii) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, per la Sardegna.
 iii) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e, successivamente, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il Trentino-Alto Adige.
 iv) L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, per il Friuli-Venezia Giulia.
 v) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, per la Valle d'Aosta.
- B. In riferimento al co. 3, v. art. 123, co. 4, Cost.

117. [I].⁽¹⁾ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [11].

[II]. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici⁽²⁾; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profitti internazionali;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[III]. Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

[IV]. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato⁽³⁾.

[V]. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento [120²].

[VI]. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[VII]. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

[VIII]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

[IX]. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato⁽³⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «[II]. La

Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: – ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; – circoscrizioni comunali; – polizia locale urbana e rurale; – fiere e mercati; – beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; – istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; – musei e biblioteche di enti locali; – urbanistica; – turismo ed industria alberghiera; – tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; – viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; – navigazione e porti lacuali; – acque minerali e termali; – cave e torbiere; – caccia; – pesca nelle acque interne; – agricoltura e foreste; – artigianato; – altre materie indicate da leggi costituzionali.

[II]. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

- (2) L'art. 3, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha inserito le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici». Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
- (3) L'art. 3, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha soppresso le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici». Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 1 e 3, v. art. 1, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- B. In riferimento al co. 2, lett. g), v. l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- C. In riferimento al co. 2, lett. p), v. *i*) Art. 2, l. n. 131/2003, cit.
ii) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].
- D. In riferimento al co. 4, v. l. 10 febbraio 1953, n. 62 [Parte II, Capo II, Sez. II, n. 10].
- E. In riferimento al co. 5, v. artt. 5 e 6, l. n. 131/2003, cit.
- F. In riferimento al co. 6, v. *i*) Art. 118, Cost., nel testo antecedente alla l. cost. n. 3/2001.
ii) Art. 121, co. 4, Cost.
iii) Art. 1, co. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- G. Con ulteriore riferimento al co. 6, v. anche *i*) D.lgs. n. 267/2000 cit.
ii) Art. 114 Cost.
- H. L. 7 agosto 2015, n. 124 [Parte III, Capo I, Sez. II, n. 14].
- I. Art. 1, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 20].
- L. V. anche Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

118. [I]. ⁽¹⁾ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[II]. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[III]. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

[IV]. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «1. *Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.*

2. *Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.*

3. *La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegando alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».*

Vedi:

- A. Con riferimento al testo del presente articolo antecedente all'intervento dalla l. cost. n. 3/2001 cit., v. *i*) Art. 117, co. 6, Cost.
ii) Art. 121, co. 4, Cost.
iii) Art. 1, co. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- B. Art. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- C. Art. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- D. Art. 189, co. 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [l'intera legge è riportata *sub* Parte IV, Capo II, n. 19].
- E. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo V, Sez. I, n. 84].
- F. In riferimento al co. 4, v. anche d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo V, Sez. I, n. 85], nonché l. 8 novembre 2000, n. 328 [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo VI, Sez. II, n. 125].

119. [I]. ⁽¹⁾ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽²⁾.

[II]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[III]. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

[IV]. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

[V]. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

[VI] La Repubblica riconosce le peculiarità delle

Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità⁽³⁾.

[VII]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio⁽⁴⁾. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «1. *Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.* 2. *Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.* 3. *Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.* 4. *La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».*
- (2) L'art. 4, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha aggiunto, in fine al comma, le parole: «*nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».* Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 1, l. cost. 7 novembre 2022, n. 2.
- (4) L'art. 4, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha aggiunto, in fine al periodo, le parole: «*con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».* Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 6, v. art. 3, co. 16-21, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (l. finanziaria 2004).
- B. Art. 1, l. 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), con cui sono stati fissati i criteri per dare attuazione all'art. 119: «1. *La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. — 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».*

120. [I].⁽¹⁾ La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

[II]. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «1. *La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.* 2. *Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.* 3. *Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».*

Vedi:

- A. Art. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- B. Art. 11, l. 4 febbraio 2005, n. 11.

121. [I]. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale [126], la Giunta e il suo presidente.

[II]. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [83] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71]⁽¹⁾.

[III]. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

[IV]. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali [117]; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118]⁽²⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma così modificato dall'art. 11a), l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «*Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».*
- (2) Comma così modificato dall'art. 11b), l. cost. n. 1, cit. Il testo precedente così disponeva: «*Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».*

Vedi:

- A. In riferimento al co. 4, v. *i*) Art. 118, Cost., nel testo antecedente alla l. cost. n. 3/2001